Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Lunedì, 7 luglio | Numero 160

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO.

Col 1° agosto 1919 sarà aperto presso l'Ufficio di resoconti delle sedute pubbliche del Senato un « Corso di stenografia meccanica » (Sistema Michela).

Il corso avrà la durata di sei mesi e sarà gratuito.

Dopo tre mesi di studio, gli allievi sosterranno un esame pratico di stenografia meccanica e coloro che daranno prova di aver tratto il miglior profitto dall'insegnamento saranno ammessi, quali avventizi, al godimento, per gli altri tre mesi di studio, di una indennità che sarà fissata dal Consiglio di presidenza. Al termine dei sei mesi, gli allievi potranno essere chiamati ad un esame di concorso per conseguire eventualmente la nomina a stenografi aggiunti.

Coloro che intendono partecipare al suddetto corso, dovranno farne domanda all'Ufficio dei resoconti del Senato, prima del 20 luglio p. v., presentando i seguenti documenti:

a) fede di nascita, da cui risulti l'età non superiore ai 25 anni alla data del 31 luglio p. v.;

b) certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico od altro titolo equipollente o superiore.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al direttore dell'Ufficio dei resoconti od al capo-stenografo del Senato, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Roma, 27 giugno 1919.

Il direttore dell'Ufficio dei resoconti: *E. Gallina.*

LEGGI E DECRETI

Il numero** 1082 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 maggio 1915, n. 699;

Sulla relazione del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di stato per l'interno, ed udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Col giorno sette luglio millenovecentodiciannove cessa la delegazione fatta col predetto decreto al Nostro amatissimo zio **TOMASO DI SAVOIA, DUCA DI GENOVA**, delle funzioni di Nostro Luogotenente Generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1025 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1918-919.

Economato generale di Bologna.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Capitolo	Importo
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	4,500,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 1. Personale di ruolo	5,000 —
Cap. n. 1-*bis*. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo con stipendio non superiore alle L. 10.000 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	2,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno	1,000 —
	8,000 —

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 28. Fondo di riserva	8,000 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	4,500,000 —
	4,508,000 —

Economato generale di Firenze.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Capitolo	Importo
Cap. n. 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi,	18,000
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	4,300,000 —
	4,312,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 22. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	12,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno	2,000 —
	14,000 —

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento e di missione	2,000 —
Cap. n. 9. Spese d'ufficio	5,000 —
Cap. n. 21. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	6,000 —
Cap. n. 25. Spese casuali	4,000 —
Cap. n. 28. Fondo di riserva	9,000 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	4,300,000 —
	4,326,000 —

Economato generale di Milano.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Capitolo	Importo
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	4,000,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo	Importo
Cap. n. 22. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	7,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno	1,000 —
	8,000 —

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento e di missione	1,000 —
Cap. n. 9. Spese d'ufficio	3,000 —
Cap. n. 17. Imposte e tasse	2,000 —
Cap. n. 23-*bis*-A. (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare, riferibili agli esercizi 1917-918 e retro	1,000 —
Cap. n. 28. Fondo di riserva	1,000 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	4,000,000 —
	4,008,000 —

Economato generale di Napoli.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Capitolo	Importo
Cap. n. 5. Avanzo dei benefici vacanti amministrati dai subeconomi	8,000 —
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	400,000 —
	408,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1-*bis* Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo con stipendio non superiore alle L. 10.000 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	3,500 —
Cap. n. 23-*bis*. Compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare . . .	7,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno .	2,000 —
	12,500 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 23-*ter* (Di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare, riferibili agli esercizi 1917-918 e retro	10,000 —
Cap. n. 28 Fondo di riserva	10,500 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	400,000 —
	420,500 —

Economato generale di Palermo.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali o di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	3,000 —
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	1,300,000 —
	1.303,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Personale di ruolo	6,000 —
Cap. n. 1-*bis*. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo con stipendio non superiore alle L. 10,000 (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314). . . .	1,000 —
Cap. n. 23. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici.	2,500 —
Cap. n. 26. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nella Amministrazione dei benefici vacanti (Maggiori e minori)	2,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefici ecclesiastici del Regno	1,000 —
	12,500 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 9. Spese d'ufficio	2,000 —
Cap. n. 17. Imposte e tasse	6,000 —
Cap. n. 28. Fondo di riserva	7,500 —
Cap. n. 29. Rinvestimenti di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato ed estinzione di passività patrimoniali	1,300,000 —
	1,315,500 —

Economato generale di Torino.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 5. Avanzo dei benefizi vacanti amministrati dai subeconomi	10,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Personale di ruolo	5,000 —
Cap. n. 15. Spese di manutenzione per le proprietà economali	10,000 —
Cap. n. 23. Sussidi ai nuovi investiti di benefizi ecclesiastici	5,000 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefizi ecclesiastici del Regno	2,000 —
	22,000 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Aggio di esazione ai subeconomi e ad altri agenti per la riscossione dei redditi dell'Economato generale e dei benefizi vacanti	15,000 —
Cap. n. 7. Indennità di tramutamento e di missione	3,000 —
Cap. n. 9. Spese d'ufficio	12,000 —
Cap. n. 23-*bis*. Compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefici ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare . . .	2,000 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	100,000 —
	132,000 —

Economato generale di Venezia.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 7. Ricuperi e proventi diversi	4,000 —
Cap. n. 12. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	500,000 —
	504,000 —

SPESA.

Diminuzioni di stanziamento.

Cap n. 1. Personale di ruolo	1,000 —
Cap. n. 2. Personale straordinario ed avventizio — Retribuzioni	500 —
Cap. n. 4. Indennità ai subeconomi di cui all'articolo 81 del regolamento approvato col R. decreto 2 marzo 1899, n. 64	400 —
Cap. n. 22. Sussidi per restauri agli edifizi ed arredi sacri	8,000 —
Cap. n. 23. Sussidi ai nuovi investiti di benefizi ecclesiastici	1,000 —
Cap. n. 23-*bis*. Compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefizi ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare . . .	3,000 —
Cap. n. 26. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefizi vacanti	500 —
Cap. n. 27. Spese per la formazione dello stato patrimoniale dei benefizi ecclesiastici del Regno	1,000 —
	15,400 —

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 7. Indennità di tramutamento e di missione	3,000 —
Cap. n. 9. Spese d'ufficio	4,000 —
Cap. n. 21. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	2,000 —
Cap. n. 23-*ter* (di nuova istituzione). Saldo degli impegni di spese residue per compensi ai sacerdoti incaricati di supplire i titolari di benefizi ecclesiastici chiamati a prestare servizio militare, riferibili agli esercizi 1917-1918 e retro	5,000 —
Cap. n. 28. Fondo di riserva	5,400 —
Cap. n. 29. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500,000 —
	519,400 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro di grazia, giustizia e culti: FACTA.

Il numero 1065 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio	50,000 —
Cap. n. 9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	19,000 —
Cap. n. 10. Consiglio di Stato - Personale	22,000 —
Cap. n. 14. Funzioni pubbliche e feste governative	5,000 —
Cap. n. 22. Spese di posta: francatura di lettere, stampe e pacchi postali	2,000 —
Cap. n. 23. Spese di stampa	115,000 —
Cap. n. 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	10,000 —
Cap. n. 30. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari	500 —
Cap. n. 34. Spese casuali	35,000 —
Cap. n. 39. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato	10,000 —
Cap. n. 54. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle Provincie - Spese di cancelleria, ecc.	550 —
Cap. n. 57. Spese di spedalità	360,000 —
Cap. n. 59. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	100,000 —
Cap. n. 64. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	100,000 —
Cap. n. 65. Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, ecc.	30,000 —
Cap. n. 73. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	15,000 —
Cap. n. 76. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	1,550,000 —
Cap. n. 79. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica, ecc.	1,000 —
Cap. n. 82. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, ecc.	25,000 —
Cap. n. 86. Indennità e soprassoldi ai capiguardie ed alle guardie di sanità marittima, ecc.	1,000 —
Cap. n. 92. Compensi a impiegati, scrivani, ecc. nell'interesse della sanità pubblica	15,000 —
Cap. n. 103. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica	35,000 —
Cap. n. 114. Compensi ad impiegati ed agenti, ecc., nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	120,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, ecc.	5,000 —
Cap. n. 130. Manutenzione dei locali degli uffici di questura, ecc.	30,000 —
Cap. n. 137. Spesa per casermaggio dei Reali carabinieri, ecc.	100,000 —
Cap. n. 156. Spese di ufficio e di posta per le Direzioni degli stabilimenti carcerari, ecc.	30,000 —
Cap. n. 158. Armamenti ed indennità cavallo agli agenti carcerari	2,000 —
Cap. n. 159. (Modificata la denominazione). Indennità per trasferimento e servizi fuori residenza agli agenti di custodia carcerari	20,000 —
Cap. n. 161. Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile, ecc.	5,000 —
Cap. n. 162. Sussidi al personale in servizio dipendente dall'Amministrazione delle carceri, ecc.	104,000 —
Cap. n. 163. Sussidi a personale già appartenente all'Amministrazione delle carceri, ecc.	2,500 —
Cap. n. 165. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi, ecc.	2,400,000 —
Cap. n. 166. Provvista e riparazioni di vestiario, ecc. per le carceri e per i riformatorî, ecc.	200,000 —
Cap. n. 167. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti, ecc. per le carceri, ecc.	8,000 —
Cap. n. 169. Trasporto dei detenuti e corrigendi, ecc.	150,000 —

Cap. n. 171. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto, manutenzione di macchine, ecc.	150,000 —
Cap. n. 175. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, ecc.	50,000 —
Cap. n. 176. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	2,000 —
Cap. n. 179. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri, ecc.	50,000 —
Cap. n. 180. Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, ecc.	15,000 —
Cap. n. 181. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	3,000 —
Cap. n. 185. Stipendi ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo, ecc.	850 —
Cap. n. 194-VI. Sussidi straordinari di esercizio alle aziende (anche municipalizzate), ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 196. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali, ecc.	40,000 —
Cap. n. 202. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, ecc.	50,000 —
Cap. n. 212-IV-B. Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1917-918 e retro	150 —
Cap. n. 212-IV-D. Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1917-1918 e retro	10,150 —
Totale aumenti	7,048,700 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma	4,000 —
Cap. n. 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma	1,000 —
Cap. n. 11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma	3,000 —
Cap. n. 32. Indennità e diarie a membri di Commissioni giudicatrici di esami, ecc.	4,200 —
Cap. n. 43. Amministrazione provinciale - Personale	100,000 —
Cap. n. 62. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale, ecc.	15,000 —
Cap. n. 67-*bis*. Fondo da erogarsi in sussidi alle condotte ostetriche, ecc.	100,000 —
Cap. n. 71. Laboratori della sanità pubblica - Personale, ecc.	5,000 —
Cap. n. 87. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale	10,000 —
Cap. n. 90. Veterinari governativi di confine e di porto - Personale, ecc.	8,000 —
Cap. n. 91. Assegni ed indennità per la visita al bestiame di transito, ecc.	3,000 —
Cap. n. 96. Quota a carico dello Stato per pagamento della indennità per abbattimento di animali	5,000 —
Cap. n. 101. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale	375,000 —
Cap. n. 105. Spese inerenti al funzionamento della Commissione consultiva per le sostanze esplosive, ecc.	3,000 —
Cap. n. 106. Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, ecc.	1,000 —
Cap. n. 111. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma, ecc.	2,000 —
Cap. n. 112. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma, ecc.	300,000 —
Cap. n. 135. Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc.	50,000 —
Cap. n. 141. Spese per i domiciliati coatti, ecc.	20,000 —
Cap. n. 143. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	5,000 —
Cap. n. 147. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico	20,000 —
Cap. n. 149. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi	20,000 —
Cap. n. 154. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio, ecc.	20,000 —
Cap. n. 177. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori	10,000 —
Cap. n. 182. Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, ecc.	2,500 —
Cap. n. 184. Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero, ecc.	10,000 —
Cap. n. 194-*ter*. Indennità temporanea mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo, ecc.	202,000 —
Cap. n. 199. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai Comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, ecc.	30,000 —
Cap. n. 204. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai Comuni della Basilicata, ecc.	30,000 —
Totale diminuzioni	1,358,700 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per il tesoro: STRINGHER.
Il ministro per l'interno: ORLANDO.

Il numero 1017 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 aprile 1889, n. MMMCCXVIII (serie terza parte supplementare), che costituisce in ente morale l'Istituto agrario Amato-Vetrano in Sciacca e ne approva lo statuto;

Visto il decreto Luogotenenziale del 9 maggio 1918, n. 662, che approva un articolo aggiuntivo al predetto statuto;

Vista la convenzione stipulata in Girgenti il 16 novembre 1918 fra la provincia di Girgenti, l'Istituto agrario Amato-Vetrano e il Ministero per l'agricoltura;

Su proposta del ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata in Girgenti il 16 novembre 1918, fra la provincia di Girgenti, l'Istituto agrario Amato-Vetrano in Sciacca e il Ministero per l'agricoltura per la fondazione ed il

mantenimento di una scuola pratica di agricoltura consorziale autonoma per la provincia di Girgenti.

Art. 2.

La scuola di cui al precedente articolo, sorgerà nel podere denominato « La Marchesa » in contrada Mendolito, territorio di Sciacca, avendo a sua disposizione gli annessivi terreni e fabbricati.

L'indirizzo generale di essa sarà conforme a quello di una scuola pratica di agricoltura governativa, limitando, però, allo stretto necessario gli insegnamenti di coltura generale, dando invece maggiore importanza a quelli riguardanti le organizzazioni economiche e sociali che interessano da vicino gli agricoltori, per raggiungere lo scopo di preparare contadini istruiti che, rimanendo lavoratori, siano capaci di dirigere la propria (come proprietari coltivatori) o l'altrui azienda (come mezzadri, piccoli affittuari), ovvero di partecipare ad affittanze collettive.

La scuola organizzerà, pure, corsi temporanei per contadini adulti allo scopo d'istruirli praticamente nei più importanti lavori dell'azienda agraria, prescegliendo le località ed i periodi di tempo meglio adatti per accrescerne l'efficacia.

Istituirà campi dimostrativi presso i poderi propri, o, con speciali convenzioni non onerose per la scuola, presso aziende agrarie.

Art. 3.

La scuola è retta da un Comitato amministrativo composto della Commissione amministratrice della fondazione Amato-Vetrano, del rappresentante del Ministero per l'agricoltura, del rappresentante della provincia di Girgenti e di un rappresentante per ciascuno degli altri enti locali, che contribuiscano al mantenimento della scuola con un annuo contributo continuativo non inferiore a lire 1000.

Il direttore della scuola è membro di diritto del Comitato, con le funzioni di segretario.

Spetta al Comitato amministrativo di provvedere al funzionamento della scuola mediante i contributi di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della scuola.

Art. 4.

Il Ministero per l'agricoltura contribuisce con annue L. 15,000 al mantenimento della scuola. Tale somma è prelevata dal cap. n. 70 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-1919, e dai capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire. Si obbliga, inoltre, di sostenere la spesa per non meno di quattro posti di studio, che saranno concessi gratuitamente a figli di contadini bisognosi e preferibilmente orfani di guerra della provincia di Girgenti, forniti dei requisiti necessari per l'ammissione alla scuola.

La provincia di Girgenti, giusta la deliberazione del Consiglio provinciale presa nella seduta del 28 maggio 1917, contribuisce al mantenimento della scuola con annue L. 8000.

L'Istituto agrario Amato-Vetrano destina le rendite dell'intero patrimonio della fondazione all'impianto ed al funzionamento della scuola e provvede a proprie spese all'arredamento di essa ed eventualmente con sussidi straordinari della Provincia e del Ministero per l'agricoltura.

Art. 5.

Il personale della scuola si compone:

di un direttore, insegnante d'agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali, di un insegnante, maestro elementare, di materie di cultura generale; di un capo-tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale e di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario economo, con l'incarico della sorveglianza disciplinare; del personale d'inservienza.

Art. 6.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Comitato amministrativo; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero. La assunzione definitiva sarà fatta dopo due anni di prova e in seguito a deliberazione del Comitato amministrativo.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, con l'approvazione del Ministero.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del Comitato amministrativo cui spetta la nomina degli altri membri scelti fra i professori d'agraria di Istituti governativi.

Il vice-direttore, l'insegnante di coltura generale, il segretario economo e il personale di inservienza sono nominati dal Comitato amministrativo su proposta del direttore.

Art 7.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della scuola e dell'azienda agrazia annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consultivi ed i bilanci preventivi della scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Comitato amministrativo;

il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Comitato amministrativo, di tutto il materiale esistente nella scuola e nell'azienda agraria, che riceverà in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presterà la sua opera nell'Amministrazione dell'azienda agraria.

Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice direttore; funziona da fattore, capo delle opere ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sotto capi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 8.

Il personale insegnante (Direttore, vice direttore e insegnante di cultura generale) quello amministrativo (Segretario economo) verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 9.

Un regolamento, proposto dal Comitato amministrativo ed approvato dal Ministero per l'agricoltura, tenuto conto delle disposizioni testamentarie di Amato-Vetrano, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola; determinerà per il personale direttivo, tecnico inferiore e amministrativo la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, fisserà le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza nonchè le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato amministrativo contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto alla Giunta del Consiglio per l'istruzione agraria, la quale delibererà secondo la procedura vigente, per i professori delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Art. 10.

La tutela e la vigilanza sulla scuola vengono direttamente esercitate dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà provvedervi anche con ispezioni ordinarie e straordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 991 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 26 maggio 1901, n. 216 e 6 marzo 1902, n. 99;

Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1915, n. 1985;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i Regi decreti 26 maggio 1901, n. 216, 6 marzo 1902, n. 99 ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1985.

Art. 2.

Gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie si terranno ogni anno, nel mese di aprile e nel mese di ottobre.

I candidati dovranno presentare, oltre alla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di esame, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato penale generale;
d) certificato di licenza tecnica o complementare o di promozione alla IV ginnasiale od altro titolo riconosciuto equipollente o superiore. Con apposita ordinanza ministeriale saranno indicati, per ciascuna sessione:

1° le Accademie ed Istituti di belle arti del Regno ove si terranno gli esami;
2° il termine per la presentazione dei documenti da parte dei candidati;
3° la data di ciascuna delle prove di esame.

È incompatibile la qualità di alunno privato di un insegnante di Accademia o Istituto di belle arti sede di esami con la qualità di candidato agli esami di abilitazione nell'Istituto stesso. Pertanto ogni candidato agli esami di abilitazione dovrà dichiarare per iscritto di non essere stato istruito o preparato agli esami stessi da alcuno dei professori dell'Istituto nel quale si presenta. Parimenti ciascun insegnante dell'Istituto dovrà dichiarare per iscritto di non aver istruito e preparato privatamente alcuno dei candidati agli esami di abilitazione nel proprio Istituto.

Art. 3.

Sono approvati i programmi e le norme per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie, annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Art. 4.

I candidati, riprovati alla prima sessione degli esami sostenuti in base alle norme di cui all'articolo precedente, potranno, nella successiva sessione e nella stessa sede, ripetere le prove fallite. Potrà essere consentito dal Ministero di cambiare sede per gli esami di riparazione ai candidati i quali comprovino, coi prescritti documenti, di aver cambiato residenza successivamente alla prima sessione di esame. In questo caso il candidato dovrà sostenere gli esami di riparazione nell'Accademia od Istituto più vicino alla nuova residenza.

Art. 5.

I capi degli Istituti, sedi degli esami per il conseguimento del diploma, sono responsabili della regolarità degli esami stessi; prendono tutte le disposizioni a loro giudizio ritenute necessarie per assicurare la sincerità delle prove di esame.

L'esame compiuto con frode o con infrazione delle norme vigenti, è nullo in tutte le prove, anche se non tutte risultino irregolari. Tale nullità è dichiarata con deliberazione motivata e inappellabile della Commissione esaminatrice. Il candidato il cui esame, sia per tale deliberazione dichiarato nullo, sarà escluso per i due anni successivi a quello nel quale la nullità sia dichiarata dagli esami di abilitazione in qualsiasi Accademia od Istituto di belle arti del Regno. Ove sia dichiarata la nullità di un esame sostenuto in un Istituto non governativo, questo non potrà essere sede di esami per i due anni successivi a quello nel quale la nullità sia dichiarata.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dalla sessione di ottobre 1919; in tale sessione saranno anche tenuti esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole techiche e normali con le norme dei Regi decreti 26 maggio 1901, n. 216, 6 marzo 1902, n. 93, e del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1915, n. 1985.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

NORME e PROGRAMMA per gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie

Programma degli esami.

Art. 1.

Gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno consteranno di prove grafiche ed orali della durata di 13 giorni, suddivisi nelle prove indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le prove grafiche consisteranno nei seguenti saggi:

I. *Composizione decorativa* (6 giorni per 8 ore ciascuno). — Il tema dato dal Ministero, colla indicazione dello stile - scelto nel periodo storico della Rinascenza a tutto l'Impero - dove comprendere parti dipinte e parti modellate (intagli, stucchi) per le quali verrà richiesto, a scelta della Commissione, un particolare a colore, ed uno modellato in creta.

1° giorno - Bozzetto della composizione;

2° giorno - Disegno a contorno della medesima in iscala di 10 cm. per metro;

3° e 4° giorno - Particolare dipinto colla tecnica scelta dal candidato;

5° e 6° giorno - Particolare modellato.

Questi particolari non devono essere in misura minore di metà del vero.

II. *Disegno della figura* (3 giorni per 8 ore ciascuno). — Copia di una statua antica. Il disegno nel lato maggiore non sia meno di 60 cm. eseguito nella tecnica che più piacerà al candidato.

III. *Disegno dal vero* (2 giorni per 8 ore ciascuno):

a) 1° giorno - Copia di un gruppo di mobili di stile con un particolare di architettura;

b) 2° giorno - Copia di una pianta viva.

Il lato maggiore di questi disegni sia almeno di 45 cm. I contorni ben decisi, ed il chiaroscuro eseguito con qualunque mezzo, a matita, a pastello, acquarello, o mezza tempra.

IV. *Prospettiva delle proiezioni* (1 giorno per 8 ore). — Costruzione prospettica a puri contorni di un particolare architettonico od altro piccolo argomento. Il tema sarà corredato delle indicazioni necessarie, tale da poter svolgersi in otto ore e in proporzioni adeguata al quadro di misura non inferiore a cm. 45 nel suo lato maggiore. I temi di composizione decorativa e di prospettiva delle proiezioni saranno dati dal Ministero. Gli altri temi saranno dati dalla commissione esaminatrice in ciascuna sede di esami.

Art. 3.

Gli esami orali consisteranno nelle seguenti prove:

1. Storia dell'arte.

2. Illustrazione colla parola e con indicazioni alla lavagna delle prove grafiche sostenute, dando affidamento della conoscenza dei vari sistemi di proiezione, teoria delle ombre, o degli ordini architettonici.

Procedimento degli esami.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta del capo dell'Istituto, o da persona espressamente da lui delegata e dei professori titolari di ornato, disegno di figura, d'architettura e di storia dell'arte dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento di uno di questi professori, esso sarà sostituito dal rispettivo aggiunto, e, in mancanza di questo, da altro insegnante scelto dal direttore.

Art. 5.

I direttori degli Istituti di belle arti che sono sedi di esame, comporranno la Commissione indicata nell'articolo precedente, dandone notizia al Ministero.

La Commissione dovrà essere riunita almeno cinque giorni avanti la data di inizio degli esami per prendere visione delle dimande dei candidati, per giudicare quali di questi possano essere ammessi a sostenere le prove degli esami e per determinare in relazione alle disposizioni date dal capo dell'Istituto ai sensi dell'art. 5 del decreto che approva le presenti norme, gli opportuni accordi intorno alla vigilanza sulle prove stesse ed al regolare procedimento degli esami.

Art. 6.

Le prove grafiche dovranno essere fatte con la continua assistenza e vigilanza di uno dei componenti la Commissione esaminatrice, che non sia insegnante della materia che è oggetto della prova. Le prove orali avranno luogo alla presenza dell'intiera Commissione; si faranno tutte di seguito per ciascun candidato e dureranno non meno di 15 minuti ciascuna nè più di un'ora fra tutte.

Art. 7.

Le buste suggellate contenenti i temi trasmessi dal Ministero saranno aperte la mattina fissata per l'esecuzione di ciascun saggio, dalla persona delegata dalla Commissione all'assistenza alla prova, in presenza di tutti i candidati. Per le altre prove, in ciascuno dei giorni stabiliti per l'esecuzione di esse, un membro della Commissione, a ciò espressamente delegato, procederà almeno un'ora prima, alla scelta dei modelli che dovranno essere copiati e li disporrà nel modo più acconcio.

La designazione del posto che dovrà occupare ciascun candidato sarà poscia fatta mediante sorteggio.

Principiato il sorteggio dei posti o dettato il tema, nessun candidato potrà più essere ammesso nelle sale degli esami.

Art. 8.

I candidati saranno provveduti della carta e di quanto altro occorra per eseguire le varie prove.

Ogni foglio di carta sarà autenticato con il bollo dell'Istituto e con la firma del commissario assistente.

Art. 9.

I lavori di disegno ed i relativi abbozzi saranno sottoscritti dal candidato e consegnati al commissario assistente il quale li contrassegnerà con una seconda firma e con l'indicazione dell'ora in cui furono consegnati.

Appena terminato ciascun saggio delle prove grafiche il commissario presente, con l'assistenza di un impiegato amministrativo, chiuderà gli elaborati in un plico. La chiusura sarà autenticata dal commissario e dall'impiegato che apporranno sui lembi le loro firme e sigillo dell'Istituto.

Art. 10.

Durante le prove grafiche i soli componenti la Commissione esaminatrice e il segretario potranno accedere nella sala degli esami. Sarà severamente proibito ai candidati di conferire fra loro e di consultare manoscritti, stampati, disegni o altro che possa aiutarli all'esecuzione dei lavori.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice giudicherà il saggio del « Particolare modellato » della composizione decorativa e le prove orali.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti per la prova di ogni candidato e voterà in numeri interi. Saranno assegnati tre punti distinti; uno in « Particolare modellato »; uno in storia dell'arte; uno in illustrazione dei saggi grafici, principi di architettura, e sistemi di proiezione e teoria delle ombre.

Gli aspiranti non potranno essere dichiarati idonei se non conseguiranno in ciascuna delle tre prove orali almeno trenta punti.

Art. 12.

Appena terminati gli esami il capo dell'Istituto manderà al Ministero tutti i documenti, gli atti, i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, ed i saggi delle prove grafiche meno il particolare modellato.

Art. 13.

Una delegazione della III sezione del Consiglio superiore di belle arti, composta di 5 consiglieri designati anno per anno dal Ministero, giudicherà i saggi delle prove grafiche, assegnando i seguenti voti:

1° *Composizione decorativa* (bozzetto — disegno a contorno — particolare dipinto);

2° *Disegno di figura*;

3° *Disegno dal vero* - Pianta viva;

4° *Prospettiva delle proiezioni.*

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascun voto e voterà a numeri interi.

Gli aspiranti non potranno però essere dichiarati idonei in queste prove se non conseguiranno almeno 30 punti in ognuna di esse.

Art. 14.

La Delegazione del Consiglio superiore, in seguito al risultato degli esami, designerà al Ministero dell'istruzione pubblica coloro che siano meritevoli di conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento, nel quale saranno indicati i punti ottenuti dal candidato in ciascuna materia d'esame secondo l'annesso modello.

Art. 15.

Tutti gli atti e le prove saranno rinviati dal Ministero alle sedi di esami affinchè siano conservati nell'archivio dell'Istituto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica: BERENINI.

Modello di diploma.

REGNO D'ITALIA.

Il ministro della istruzione pubblica

Visto il R. decreto che approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie;

Veduti i risultati degli esami sostenuti nel (1) . . . . ;

Conferisce al sig. . . . . del . . . . nato a . . . . l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie.

Roma, ...

Il ministro.

Risultato degli esami sostenuti presso (1) . . . . nei giorni . . . . dal signor . . . . del . . . . nato in . . . .

Prove grafiche:

a) Composizione decorativa punti . . . . . . su 50

b) Disegno di figura » . . . . . . su 50

c) Disegno dal vero (gruppo di mobili e particolare architettonico) » . . . . . . su 50

d) Disegno dal vero (pianta viva) » . . . . . . su 50

e) Particolare modellato » . . . . . . su 50

Prove orali:

f) Storia dell'arte punti . . . . . . su 50

g) Illustrazione dei saggi grafici, principî di architettura, sistemi di proiezione e teoria delle ombre » . . . . . . su 50

Risultato complessivo dell'esame:

Punti . . . . su 50.

Roma, ... 19 . .

Il ministro.

(1) Denominazione dell'Istituto.

Il numero 1031 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri un Ufficio centrale per le nuove Provincie del Regno.

Il capo dell'Ufficio centrale è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri o per delegazione dello stesso, l'Ufficio centrale per le nuove Provincie esercita i poteri spettanti al Governo nell'amministrazione generale dei territorî oltre l'antico confine del Regno.

In particolare spetta all'Ufficio centrale:

a) di curare i rapporti col Comando supremo del R. esercito e coi singoli Ministeri per quanto si riferisce alle direttive e alle disposizioni di competenza del Governo nell'Amministrazione civile dei territori occupati durante l'armistizio;

b) di regolare, dopo l'annessione, il graduale passaggio dei servizi civili nelle nuove provincie del Regno, ai singoli Ministeri secondo la rispettiva competenza provvedendo all'esercizio dei poteri prima attribuiti al Comando supremo fino a che la gestione dei singoli servizi non sia consegnata ai Ministeri competenti:

c) di predisporre, con la cooperazione dei Ministeri competenti per ragioni di materia, i provvedimenti relativi alla sistemazione politico-amministrativa delle nuove Provincie e alla ricostituzione economica delle Provincie stesse ed in genere a quanto si riferisca al passaggio delle nuove Provincie dallo stato di armistizio a quello di annessione;

d) di coordinare, dopo l'annessione e la stipulazione del trattato di pace, l'attività dei vari Ministeri per quanto spetti alle nuove Provincie, perchè sia assicurata uniformità di criteri e sia tenuto conto, nei singoli provvedimenti, delle particolari condizioni legislative, amministrative, economiche e sociali delle Provincie medesime.

Art. 3.

Presso l'Ufficio centrale è costituita una Commissione consultiva.

Alla stessa potranno essere sottoposti dall'Ufficio centrale o, per suo mezzo, dai competenti Ministeri, prima della promulgazione, i provvedimenti di massima relativi alle nuove Provincie.

Alla Commissione consultiva spetterà di emettere voti e presentare proposte in rapporto a quanto si riferisca ai nuovi territorî.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio dei ministri nomina i membri della Commissione consultiva e la presiede. Egli è coadiuvato nella presidenza dal ministro del tesoro, che fa parte di diritto della Commissione.

La Commissione è composta di due sezioni a norma dell'articolo seguente; ciascuna sezione è presieduta da un vice presidente nominato dal presidente del Consiglio.

Art. 5.

La Commissione consultiva è convocata in adunanze plenarie, in riunioni di sezioni per la regione adriatica e per la regione tridentina, oppure in Comitati speciali per ragione di materia.

Le convocazioni plenarie avranno luogo a Roma, quelle delle sezioni potranno avvenire nelle rispettive regioni.

Il Comando supremo del R esercito e i Ministeri saranno invitati a delegare propri rappresentanti alle adunanze in cui si tratti di affari di loro competenza.

Art. 6.

Le funzioni esercitate dai governatori ai sensi dell'ordinanza 19 novembre 1918 del Comando supremo del R. esercito saranno affidate a commissari straordinari da nominarsi con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Sarà stabilita con lo stesso decreto Reale la circoscrizione territoriale per ogni singolo commissario straordinario, senza pregiudizio della delimitazione definitiva delle Provincie.

Art. 7.

Le spese relative alla gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, ai servizi dipendenti e, in generale, all'esecuzione del presente decreto, graveranno per ora sul capitolo straordinario « Spese di guerra ».

Sarà istituita all'uopo apposita contabilità speciale in relazione al capo II, titolo X del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

I MINISTRI

PER L'AGRICOLTURA, PER L'INTERNO
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 aprile 1916, n. 472; 2 agosto 1916, n. 926, e 27 agosto 1916, n. 1101;

Visti i decreti Ministeriali 30 maggio 1916, 21 maggio 1917, 6 febbraio 1918 e 24 maggio 1918, concernenti i prezzi massimi di vendita dei perfosfati:

Sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura;

Decretano:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita del perfosfato minerale all'agricoltore-consumatore, per ogni unità di anidride fosforica solubile nel citrato ammonico, con le condizioni mercantili di asciuttezza, polverulenza ed omogeneità della merce, in sacchi da chili cento, tela per merce, sono i seguenti:

a) lire una e centesimi trentasette (L. 1,37) franco su vagone ai porti di Genova, Spezia, Livorno, Civitavecchia, Portici (Granatello), Milazzo, Porto Empedocle e Taranto;

b) lire una e centesimi trentotto (L. 1,38), franco su vagone ai porti di Barletta e di Ancona;

c) lire una e centesimi trentanove (L. 1,39) franco su vagone al porto di Ravenna;

d) lire una e centesimi quaranta (L. 1,40), franco su vagone al porto di Venezia.

Art. 2.

Per la merce consegnata alla rinfusa o in sacchi di proprietà dell'acquirente sarà dovuto un abbuono di lire due al quintale.

Per la merce consegnata in sacchi da chili cinquanta l'importo sarà aumentato di non oltre lire una al quintale.

Art. 3.

Nulla è innovato nel decreto Ministeriale 30 maggio 1916 per ciò che riguarda le altre disposizioni relative alla vendita del perfosfato minerale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà vigore dalla sua pubblicazione fino a nuova disposizione.

Roma, 5 luglio 1919.

Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro per l'interno: NITTI.
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.

I MINISTRI

PER L'AGRICOLTURA, PER L'INTERNO
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472;

Visti i decreti Ministeriali 30 maggio 1916, 24 luglio 1916, 27 gennaio 1917, 16 agosto 1917, 15 novembre 1917, 31 gennaio 1918 e 24 maggio 1918, relativi al prezzo massimo di vendita della calciocianamide;

Ritenuto che per le condizioni del momento convenga sospendere il prezzo massimo di vendita della calciocianamide, ora vigente;

Sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Sono sospese fino a nuova disposizione, le prescrizioni contenute nel decreto Ministeriale del 24 maggio 1918, relative al prezzo massimo di vendita della calciocianamide.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 luglio 1919.

Il ministro dell'agricoltura: VISOCCHI.
Il ministro per l'interno: NITTI.
Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: FERRARIS.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 luglio 1919

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.74	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.05	—

Corso medio dei cambi

del giorno 5 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,10 — Londra 36,49 — Svizzera 146,72 — New York 8,02 — Oro 144,67.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° luglio 1919, in Nurachi, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 gennaio 1918:

Genitori.

Carbone Antonio di Salvatore, soldato, L. 630 — Forni Michele di Tiberio, id., L. 630 — Mazzoleni Geremia di Carlo, id., L. 630 — Pecutari Settimo di Felicetto, id., L. 630 — Di Perna Nunzio di Camienti Carmelo, id. L. 630 — Chiara Rosa di Fai Giacomo, id., L. 630 — Meroni Maria di Ratti Cesare, caporale, L. 280 — Satza Giovanni di Luigi, soldato L. 630 — Simone Angelo di Pietro, id., L. 630 — Bellin Maria di Simoni Pietro, id., L. 630

— Cocchiara Marianna di Dangelo Paolo, sottotenente, L. 1500 — Moncada Salvatore di Nicolò e Sabatino, soldato, L. 630 — Fasia Luigi di Foca Linardi, tenente, L. 1500 — Ligi Pasquale di Egisto, soldato L. 630.

Brunelli Silvia di Fortunato Ferdinando, sottotenente, L. 390,67 — Solaroli Giuseppe di Luigi, soldato, L. 510,23 — Delli Gatti Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — De Faveri Donato di Giovanni, id., L. 630 — Piras Paola, di Ormis Giuseppe, id. L. 630 — Trevisan Basilio di Francesco, id., L. 630 — Lazzaroni Fortunato di Giovanni, id., L. 630 — Moretti Luigia di Guaita Anselmo, id., L. 630 — Stilla Pietro di Michele, id., L. 630 — Lombardi Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Penzo Adelaide di Lanza Giovanni, id., L. 630 — Brera Enrico di Carlo, id., L. 630 Chiricosta Vincenzo di Ferdinando, caporale, L. 840 — Franco Mariantonia di Chiricosta Ferdinando, id., L. 840 — Fabbretti Ersilia di Ferrazza Orlando, soldato, L. 630 — Poce Ambrogio di Redente, caporale L. 840 — Cappello Carmine di Orenzo, sergente L. 1120 — Manni Edoardo di Nello, soldato, L. 630 — Filipponi Zita di Stellani Nilo, id., L. 630.

Sbizzera Gaetano di G. Battista, soldato, L. 630 — Debernardis Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Montanari Carlo di Eugenio, id., L. 630 — Arrigo Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Vezzoni Giacomo di Giulio, id., L. 630 — Bravo Domenico di Rodolfo, id. L. 630 — Gatto Giuseppe di Salvatore, id., L. 630 — Paladino Michele di Donato, id., L. 630 — Mandilli Massimo di Angelo, caporale, L. 840 — Pavignani Giulio di Giovanni, id., L. 840 — Belli Eugenio di Emilio, soldato, L. 630 — Barbagelata Giovanni di Luigi, id., L. 630 — Moriai Rosalia di Carlotti Ermete, id., L. 630.

Tonin Alessandro di Alberto, soldato, L. 630 — Cannata Orazio di Scipiano Attilio, sottotenente, L. 1500 — Nota Michele di Francesco, soldato, L. 315 — Fabbri Giovanni di Gaspare, id., L. 630 — Guidi Giuseppe di Pietro, caporal maggiore, L. 840 — Scarpello Francesco di Vincenzo, id., L. 840 — Marzani Giuseppe di Carlo, soldato, L. 630 — Brutto Maria di Gentile Mariano, id., L. 630 — Gabrieli Maria di Castelluccio Giuseppe, id., L. 630 — Vaccari Vincenzo di Antonio, id., L. 630 — Menegatti Cesare di Paolo, id., L. 630 — Argentini Pia di Bimbi Umberto, id., L. 630 — Vacca Isidoro di Tarquinio, id., L. 630 — Lotti Nicola di Giacomo, id., L. 210.

Fabi Giuseppe di Davidde, soldato, L. 630 — Foianesi Alessandro di Ferruccio, id., L. 630 — Bernardino Francesco di Nazzareno, id., L. 630 — Mazzetti Giulio di Giuseppe, id., L. 630 — Adorni Angelo di Pietro, id., L. 630 — Bacchio Andrea di Valerio, id., lire 630 — Lonzo Oliva di Graziosi Giuseppe, id., L. 630 — Di Scala Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Minati Decio di Alessandro, id., L. 210 — Ivaldi Catterina di Bovio Guido, caporale, L. 840 Bilacchi Eugenio di Enrico, soldato, L. 1120 — Togneri Giovanni di Giuseppe id., L. 630 — Rubani Tecla di Rossi Bernardo, id., L. 630 — Caffi Pietro di Pietro, L. 630 — Guareschi Giuseppe di Aldo, L. 630.

Marzi Giuseppe di Angelo, soldato, L. 210 — Bertalot Pietro di Alessio, id., L. 630 — Valente Mauro di Domenico, id., L. 630 — Di Gasvorro Raffaele di Giovanni, id., L. 630 — Spina Consiglia di Altieri Alfonso, id., L. 541 — Marchiò Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Anzi Giovanni di Giacomo, id., L. 630 — Griffini Francesco di Errico, id., L. 630 — Ferrero Giovanni di Giovenale, caporale, L. 840 — Marra Vincenzo di Domenico, soldato, L. 630 — Cena Lucia di Becca Francesco, id., L. 630.

Fratelli.

Dore Maria di Giuseppe, caporale, L. 840.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Mistretta Antonino di Gaetano, caporale, L. 840 — Minervini Angela di Fiorentino Francesco, soldato, L. 630 — Angius Stefano di Antonio, id., L. 630 — Metallo Andrea di Salvatore, sottotenente, L. 1500 — Santaniello Alfonso di Pietro, soldato, L. 630 — Zancocchia Domenica di Esposito Dante, carabin., L. 840 — Occhipinti Emanuele di Giuseppe, caporale L. 840 — Longo Francesco di Giorgio, soldato, L. 630 — Azzola Francesca di Puntel Girolamo, id., L. 630.

CONCORSI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304 e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1911, n. 575, e modificato coi RR. decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919 col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato:

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli a 30 posti di segretario in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, con l'assegno annuo di L. 3830 e le indennità che attualmente sono corrisposte ai segretari di 4ª classe nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione medesima.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati - fino al 31 dicembre 1922 - i posti di segretario di 4ª classe nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

I segretari in prova che per due volte non abbiano conseguita la idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 12 agosto 1919, presentare domanda su carta da bollo da L. 2,00, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della prefettura.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati;

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto), in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per coloro che trovansi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto.

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed ha attitudine fisica all'impiego di segretario nell'Amministrazione dei lavori pubblici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una Università dello Stato;

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio presso l'Università e nell'esame di laurea;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti giusta l'art. 7 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *f*) *h*) *i*) dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi, per esame, a posti di volontario amministrativo o segretario di 4ª classe nel personale del Ministero medesimo.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'art. 4 succitato.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo accademico richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e nella licenza di scuola secondaria superiore;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici o in altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*), i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti, rilasciati dall'autorità militare o il foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c*) appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento confermati dalla autorità militari dalla quale il reparto dipendeva o pure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 4 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 11 luglio 1911, n. 676;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con R. decreto 25 luglio 1911, n. 575, e modificato con i RR. decreti 12 luglio 1912, n. 837, e 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667 che autorizza il ministro dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provvedendosi altresì alla istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919 col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 15 posti di ragioniere in prova nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, con l'assegno annuo di L. 3300 e le indennità che attualmente sono corrisposte ai ragionieri di 4ª classe del ruolo organico del personale dell'Amministrazione medesima.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati, fino al 31 dicembre 1922, i posti di ragioniere di 4ª classe nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti, mediante esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

I ragionieri in prova, che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 14 agosto 1919, presentare domanda su carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della prefettura.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità.

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed ha attitudine fisica all'impiego di ragioniere nell'Amministrazione dei lavori pubblici, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma originale di ragioniere o la licenza delle scuole superiori di commercio o dell'Istituto tecnico. Non sono ammessi titoli equipollenti;

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio presso l'Istituto tecnico o la scuola superiore di commercio:

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'art. 7 del ptesente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *f*) *h*) *i*) dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) *e*).

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di volontario di ragioneria o ragioniere di 4ª classe nel personale del Ministero medesimo.

Art. 6

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'art. 4 succitato.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e nella licenza di scuola secondaria inferiore;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici o in altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato, a qualunque titolo, nelle Amministrazioni stesse;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione dei lavori pubblici, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*), i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dall'autorità militare o il foglio di congedo, e, per quanto riguarda la qualifica di combattente, di cui alla lettera *c*), appositi certificati dei comandanti dei reparti, ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dall'autorità militare dalla quale il reparto dipendeva, oppure lo stato di servizio, rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 4 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, numero 522;

Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale del R. corpo del genio civile, approvato con R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 50 posti di ingegnere allievo in prova nel R. corpo del genio civile, con l'annuo assegno di L. 4950 e con le indennità che attualmente sono corrisposte agli ingegneri allievi nel ruolo organico del personale del R. corpo medesimo.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati – fino al 31 dicembre 1922 – i posti di ingegnere allievo nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli ingegneri allievi in prova che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 9 agosto 1919 presentare domanda su carta da bollo da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni pel tramite della prefettura;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici ed in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca o inglese;

e) il ramo del servizio al quale in caso di nomina preferisca di essere addetto.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35 alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) con la dichiarazione esplicita da cui risulti che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni, o da infermità ed ha attitudine fisica all'impiego di ingegnere del genio civile, in data non anteriore di tre mesi, a quella del presente decreto;

g) in originale, il diploma di ingegnere civile od industriale, rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o Politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio presso le Università o presso le scuole od Istituti sopraindicati e nell'esame di laurea;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti, giusta l'art. 7 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a)* *b)* *c)* *f)* *h)* *i)* dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)* *c)* *d)* *e)*.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di ingegnere allievo del genio civile.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'art. 4 su citato.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo accademico richiesto e inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi in cui quel titolo fu conseguito e nella licenza della scuola secondaria superiore;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici od in altra Amministrazione dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° e ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione dei lavori pubblici quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*, i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dall'autorità militare o il foglio di congedo, e per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c)*, appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dall'autorità militare dalla quale il reparto dipendeva, oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 4 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, numero 522;

Viste le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale del Real corpo del genio civile, approvato con R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto il decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, che autorizza il ministro dei lavori pubblici a coprire, secondo le norme stabilite dal decreto medesimo, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici provvedendosi altresì all'istituzione temporanea di nuovi posti;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1919, col quale vengono stabilite le norme per la scelta e la classificazione degli aspiranti ai posti di cui al decreto Luogotenenziale sopraindicato:

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per titoli, a 70 posti di geometra in prova, nel Real corpo del genio civile, coll'annuo assegno di L. 3800 o le indennità che attualmente sono corrisposte ai geometri di 3ª classe nel ruolo organico del personale del Real corpo del genio civile.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso e di quelli analoghi che saranno successivamente indetti, saranno riservati fino al 31 dicembre 1922, i posti di geometra di 3ª classe nel ruolo anzidetto.

I posti medesimi saranno conferiti mediante esami di idoneità, con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

I geometri in prova che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami predetti o che durante il triennio non si siano presentati agli esami stessi, potranno essere dispensati dal servizio.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi dell'11 agosto 1919, presentare domanda, su carta da bollo da L. 2 scritta e sottoscritta di propria pugno, al Segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicando il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, pel tramite della prefettura.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono unire i seguenti documenti, in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale), comprovante che il concorrente ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 35, alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità (legalizzato dal sindaco del Comune di attuale residenza), in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto;

d) certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

f) certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto), nel quale sia dichiarato esplicitamente che il candidato è di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni e infermità ed atto all'impiego di geometra del genio civile;

1° la patente di perito agrimensore;

2° la licenza della sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica, rilasciata da un Istituto tecnico del Regno;

3° il diploma dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

4° il diploma rilasciato dalle scuole minerarie di Caltanissetta, Agordo od Iglesias;

5° il diploma di architetto, rilasciato da un Istituto Regio di belle arti;

h) il certificato dei punti riportati nelle singole materie di studio degli Istituti predetti;

i) ogni altro documento utile per la classificazione dei concorrenti giusta l'art. 7 del presente decreto.

I documenti di cui alle lettere *a) b) c) f) h) i)* dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 1.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a) c) d) e).*

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali per due volte successive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi a posti di aiutante di 3ª classe nel Real corpo del genio civile.

Art. 6.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'art. 4 suecitato.

Art. 7.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito o nella licenza di scuola secondaria inferiore;

2° al risultato dei concorsi precedenti nell'Amministrazione dei lavori pubblici o in altra Amministrazione dello Stato:

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° e ad ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito saranno preferiti:

a) gli invalidi di guerra o feriti in combattimento;

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione dei lavori pubblici, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Per comprovare i titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*, i concorrenti dovranno esibire i relativi certificati o brevetti rilasciati dalla autorità militare o il foglio di congedo e, per quanto riguarda la qualifica di combattente di cui alla lettera *c)*, appositi certificati dei comandanti dei reparti ai quali gli interessati hanno appartenuto in zona di combattimento, confermati dall'autorità militare, dalla quale il reparto dipendeva, oppure lo stato di servizio rilasciato dal Ministero della guerra.

Roma, 4 luglio 1919.

Il ministro: PANTANO.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

HELSINGFORS, 4. — È fallito un tentativo dei bolscevichi diretto a tagliare le truppe che si recavano dal fronte di Tuulos verso Olonetz, sbarcando a Vitele forze importanti dalla flotta del Lago.

Attualmente i bolscevichi rinforzano la posizione di Vitele.

A nord di Olonetz le truppe inglesi si sono ritirate e le truppe bianche hanno sgombrato completamente Olonetz.

LONDRA, 4. — L'Ammiragliato ha compilato una lista di circa settanta nomi di ufficiali di marina tedeschi, i quali saranno tradotti dinanzi al tribunale per imputazione di delitti di ogni genere commessi in pieno mare.

Tale lista, nella quale l'ammiraglio von Tirpitz occupa uno dei primi posti, è stata consegnata nelle mani della Commissione che si occupa degli « Atti di violazione contro le leggi e i costumi di guerra ».

L'*Agenzia Reuter* pubblica: Si assicura che le forze britanniche che si trovano nel Caucaso saranno richiamate e che prima dei prossimi geli tutte le truppe inglesi saranno ritirate dalla Russia settentrionale, eccetto le missioni volontarie.

Lo sgombro dal nord della Russia è già cominciato.

Ciò non significa che sia avvenuto un cambiamento nella politica del governo, poichè lo sgombero del Caucaso e il ritiro delle truppe dal nord della Russia sono stati sempre previsti dal governo.

HELSINGFORS, 5. — Il *Pravda* annuncia che un esercito bolscevico di 40 000 uomini opera alle spalle dell'esercito del generale Denikin, nella regione dei cosacchi del Don.

Esso avrebbe occupato le città di Trapse e di Rajkop.

BASILEA, 5. — Si ha da Praga che i ceko-slovacchi hanno occupato il territorio liberato e sono entrati in Lerica e in Lucenze.

BERNA, 5. — Si ha da Berlino: Il maresciallo Hindenburg ha telegrafato al presidente dell'Impero di essere il solo responsabile di tutti gli atti del Quartiere generale, dal 29 aprile 1916. Da quel giorno in cui il maresciallo assunse il comando, tutte le decisioni e tutti gli ordini dell'Imperatore relativi alla direzione della guerra furono emessi per consiglio formale e sotto la piena responsabilità del maresciallo stesso.

Egli prega quindi il presidente di portare questa dichiarazione a cognizione del popolo tedesco e dei governi alleati.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 4. — Lunedì al Trianon Palace, a Versailles, avrà luogo la prima riunione dei rappresentanti tedeschi e del Comitato alleato incaricato di organizzare la Commissione per le riparazioni.

LONDRA, 4. — L'*Agenzia Reuter* ha da Costantinopoli in data 1° luglio:

La nota diretta dal presidente della Confederazione per la pace, Clémenceau, alla Delegazione turca, ha prodotto nei circoli turchi un effetto penoso. Si ritiene in essi che la decisione presa in seguito alle pretese esagerate ed inopportune, avanzate nel *memorandum* presentato dalla Delegazione stessa, abbia la sua ragione nella situazione poco soddisfacente della Turchia, ove, benchè la crisi ministeriale abbia condotto ad una soluzione provvisoria, la stabilità del Governo attuale è assai dubbia.

In alcune provincie dell'Asia l'autorità del Governo non è riconosciuta. Il partito militare, composto di giovani turchi, si sforza di organizzare una milizia nazionale per combattere l'intervento straniero.

PARIGI, 5. — Il ministro Simon partirà domani per Londra, ove conferirà con lord Milner e concluderà definitivamente l'accordo franco-britannico relativo al Camerun e al Togo.

Il generale Dragomiroff, inviato dall'ammiraglio Koltchak in missione speciale presso il Governo francese, è arrivato stamane a Parigi.

PARIGI, 5. — La Commissione per le frontiere geografiche si è riunita nella mattinata ed ha redatto la risposta alla nota austriaca sulla questione delle future frontiere del nuovo Stato.

Il Consiglio supremo ne prenderà conoscenza nel pomeriggio.

Il Consiglio supremo si occuperà delle misure da prendere per Danzica e per Memel per assicurare l'esecuzione delle clausole

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha ricevuto oggi una Delegazione jugoslava condotta da Protic e da Trumbic, i quali lo hanno intrattenuto sui problemi economici e finanziari che concernono la Jugoslavia.

La Commissione incaricata di sorvegliare l'esecuzione del trattato di pace con la Germania si è riunita nel pomeriggio sotto la presidenza di Tardieu e si è occupata soprattutto della procedura da seguire.

Essa ha riconosciuto la necessità della creazione di Commissioni speciali una delle quali sarebbe specialmente incaricata di recarsi sui luoghi per procedere alla delimitazione dei confini polacchi, prevista dal trattato.

Il Consiglio supremo alleato si è riunito alle 15,30. Erano presenti Clémenceau, Balfour, Tittoni, Lansing e Makino.

Il Consiglio ha discusso il problema dell'Ungheria. Dopo uno scambio di vedute ha riconosciuto l'impossibilità di concludere la pace col governo di Bela Kun e la necessità del mantenimento del blocco, quantunque gli effetti di esso non si facciano più sentire sulla minoranza rivoluzionaria, che si trova alla testa del paese e che requisisce per sè stessa e per i suoi adepti gli approvvigionamenti.

PARIGI, 6. — Il ministro francese Simon ed il senatore Marconi, delegato italiano, sono partiti a mezzogiorno per Boulogne. Da qui ripartiranno per Londra in aeroplano per partecipare alle riunioni della Commissione per i mandati coloniali.

PARIGI, 6. — Il *Temps* dice che i tedeschi hanno consegnato una nota con la quale domandano spiegazioni circa i documenti diplomatici che debbono essere ratificati dall'Assemblea nazionale.

I tedeschi vorrebbero sapere se i documenti firmati il 28 giugno e cioè il trattato di pace, il protocollo addizionale e la convenzione relativa all'occupazione dei territori renani debbono essere tutti sottoposti all'Assemblea nazionale o soltanto alcuni di essi.

Il *Temps* aggiunge che gli associati e gli alleati ritengono naturalmente che i tre documenti debbono essere sottoposti all'Assemblea nazionale ed approvati da essa prima di essere ratificati dal Governo tedesco.

VERSAILLES, 6. — L'intervista che avrebbe dovuto aver luogo domani nel pomeriggio al Trianon Palace fra i rappresentanti tedeschi alla Conferenza e gli alleati incaricati di costituire la Commissione per le riparazioni non avrà luogo, poichè i delegati tedeschi non arriveranno a Versailles che il 10 luglio.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re è ritornato l'altro ieri a Roma da un breve viaggio nei territori dell'Alto Adige, ove s'interessò delle condizioni di quelle popolazioni, le quali dovunque, reverenti, l'acclamarono.

Il ministro della marina ha disposto il congedamento dei sottufficiali della classe 1891 che non desiderano restare temporaneamente in servizio, ed il congedamento completo dei sottocapi e comuni della classe 1893. Tali congedamenti dovranno iniziarsi il giorno 12 corrente ed effettuarsi con ogni possibile sollecitudine.

L'ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

È partita venerdì sera da Taranto una divisione navale al comando del vice ammiraglio Solari Ernesto, che si reca a sostituire nel Mediterraneo orientale e nel mar Nero la divisione comandata dal contrammiraglio Salazar Eduardo, destinata a rimpatriare.

Quest'ultima ha compiuto in Levante opera nobile ed efficace nell'agevolare il rimpatrio dalla Rumenia dei soldati italiani già prigionieri, nella protezione e nell'esodo dei nostri connazionali e degli stranieri da Odessa e dagli altri porti del mar Nero invasi dalle forze bolsceviche, in occasione di sinistri marittimi, nel concorso prestato per l'estinzione del grande incendio avvenuto a Kassin pascià a Costantinopoli. Sempre e dovunque i nostri bravi marinai hanno dato alta testimonianza delle loro magnifiche qualità, meritando ancora una volta la riconoscenza della nazione.

A Garibaldi. — Ieri, la Direzione centrale della Federazione nazionale, con a capo il proprio presidente on. Pais-Serra, seguita dalle rappresentanze di molte associazioni civili e militari e da reduci delle patrie battaglie, si recò al Gianicolo per deporre sul monumento a Garibaldi una corona d'alloro, in ricordanza dell'anniversario della nascita dell'eroe, ricorso l'altro ieri.

Parlarono l'avv. Valle per le associazioni e l'on. Pais-Serra, acclamatissimi.

Smentita. — La notizia pubblicata da vari giornali, relativa al proposito del Governo di abolire il corpo delle guardie di città, aumentando in sua sostituzione l'organico dell'arma dei RR. carabinieri, è assolutamente destituita di fondamento.

A beneficio della Croce Rossa italiana. — L'avvocato Domenico Vicini, capitano reggente della repubblica di San Marino, ha partecipato ufficialmente al delegato generale della Croce Rossa italiana in San Marino, cav. Giuseppe Russi, che il Consiglio grande e generale decretava l'emissione di 600.000 francobolli postali, con l'aggiunta di 5 centesimi a favore della Croce Rossa italiana, il che porta un utile di L. 30.000 alla umanitaria associazione.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BASILEA, 4. — Si ha da Francoforte: La *Frankfurter Zeitung* riceve da Weimar che il trattato di pace sarà sottoposto per la ratifica all'assemblea nazionale verso la metà della prossima settimana.

ZURIGO, 4. — Si ha da Berlino: Lo sciopero sulle ferrovie di Francoforte si è esteso alle ferrovie di Monaco. I ferrovieri del distretto di Magonza hanno deciso di prendere parte allo sciopero nei territori non occupati.

I capi del personale della rete tranviaria Gross-Berlin hanno deciso oggi la ripresa del lavoro.

PARIGI, 4. — L'on. Ossoinack, plenipotenziario della città di Fiume alla Conferenza della pace, ha diretto al senatore Lodge un cablogramma col quale si dice informato dell'attiva propaganda della Jugoslavia in America, a base di false asserzioni, e denuncia il capo di questa propaganda, certo Gothardi.

L'on. Ossoinack protesta contro tali falsità, nonchè contro un telegramma da Washington al *New York Times*, circa il suo ricorso al Senato americano, ed assicura che la continua asserzione che la popolazione slava fosse vittima di un'oppressione influì su Wilson.

« Mi si perdoni - continua l'on. Ossoinack - se faccio appello a voi; ma a chi altro potrei rivolgermi per essere ascoltato? » E conclude invitando a mandare Commissioni ed esperti a Fiume per assicurarsi ch'essa è italiana e che le popolazioni italiane dell'Austria-Ungheria erano quelle oppresse e che sono esse che debbono essere liberate e che ad esse deve essere resa giustizia.

NEW YORK, 5. — L'Associated Presse riceve da Lima: Due reggimenti di soldati e forze di polizia hanno assalito il palazzo del presidente della Repubblica alle 3 del mattino e si sono impadroniti del presidente Pardo.

Essi hanno quindi proclamato Augusto Leguia presidente della Repubblica.

Sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco. Non vi è alcuna vittima.

ZURIGO, 5. — Si ha da Vienna: *Assemblea nazionale.* — Si approva l'esercizio provvisorio per sei mesi.

Il segretario di Stato, Shumpeter, dichiara che basterebbe ratificare le condizioni di pace, quali sono attualmente, per rendere impossibile la situazione economica e provocare una catastrofe. Se le condizioni finanziarie non vengono rese più sopportabili non vi è alcuna speranza.

BASILEA, 5. — Si ha da Weimar: *Assemblea nazionale.* — Prosegue la discussione del progetto di legge relativo alla Costituzione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.